

Legge regionale 31 dicembre 1986 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

**Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.**

## **TITOLO IV**

### *DISPOSIZIONI FINALI*

#### **Art. 35**

Annualmente il Presidente della Giunta regionale informa, con propria relazione, il Consiglio regionale dell' attività svolta dall' Amministrazione regionale in materia di protezione civile.

#### **Art. 36**

Le attribuzioni previste dalla presente legge sono assunte dalla Direzione regionale per la protezione civile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore.